CAMERA DEI DEPUTATI N. 2288

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANZA

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (CIVILAVIA)

Presentata il 24 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'indifferibilità di un profondo cambiamento istituzionale nel settore del trasporto e della navigazione aerea è già stato considerato, anche se in termini più vasti, dal legislatore, il quale ha colto questa esigenza già nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 1, comma 1, lettera *b)*, prevedendo « L'istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico ».

L'esigenza, quindi, del rinnovamento istituzionale è stata determinata da motivi sia di ordine negativo che di tipo positivo.

Da un lato, infatti, esiste un ordinamento frammentario, arretrato, nel quale gli interventi pubblici nel settore appaiono molto spesso insufficienti, tardivi e comunque caratterizzati da rigidità di tipo burocratico tradizionale; difetti, questi ultimi, accentuati anche dalla molteplicità dei soggetti istituzionali, dalla sovrapposizione delle funzioni di rispettiva competenza e dal farraginoso coordinamento.

Questo assetto istituzionale, già di per sé obsoleto, infatti, trova la sua genesi negativa nella legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile, dove, dando una collocazione ministeriale alle logiche di indirizzo del settore, in pratica si evitava di dare organicità al servizio di controllo e gestione, delegato in parte a terzi, anche privati.

Successivamente anche l'indirizzo ministeriale è stato disatteso; infatti il Ministero ha preso il nome di Ministero dei trasporti e della navigazione, relegando il servizio ad una direzione generale.

Dall'altro lato vi è l'esigenza di creare un complessivo assetto istituzionale – anche in termini di infrastrutture – più adeguato ai mutati caratteri del settore ed alla sua crescente internazionalizzazione.

Altro elemento di ordine negativo è la vischiosità delle relazioni internazionali; non si può dimenticare, infatti, che l'aviazione civile per la sua natura di collegamento veloce internazionale ed intercontinentale vive ogni minuto di attività in costante contatto con gli omologhi stranieri – per ovvie ragioni di coordinamento – ma, non essendo organizzata come loro, deve giornalmente adeguarsi, improvvisando.

Oltre ad avere rapporti con l'*International Civil Avation Organitation (ICAO)*, con la *Commission Europeen Aviation Civil* (CEAC) e con EUROCONTROL, tutti organismi istituzionali, ha anche rapporto con gli altri enti nazionali organizzati in modo autonomo; autonomia che l'attuale Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC), per la sua stessa struttura, non ha.

Si impone anche l'improrogabile necessità di creare migliori condizioni di efficienza a vantaggio della struttura aeroportuale, delle imprese di costruzione, dei vettori assegnatari delle concessioni di traffico e di tutti gli altri soggetti anche privati che operano nel settore.

Anche in quest'ultimo comparto si manifesta la necessità di conservare un ruolo pubblico, rigenerato in funzione dell'autonomia, per garantire efficienza e le altre insopprimibili caratteristiche della navigazione e del trasporto aereo (sicurezza, economicità ed immediatezza operativa) lasciando allo Stato la funzione generale di indirizzo e di programmazione, riservando pertanto ad un soggetto istituzionale autonomo i compiti della gestione economica e dell'organizzazione.

La presente proposta di legge, oltre a corrispondere alle esigenze fin qui sottolineate, è in armonia con gli indirizzi legislativi: la legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'articolo 2, commi 48, 49 e 50, infatti, delegava al Governo la costituzione di un Ente per la gestione autonoma dell'aviazione civile. Tale delega, purtroppo, a causa del rinnovo della legislatura non diveniva operante.

L'allegata proposta di legge provvede, infatti, ad istituire un unico Ente autonomo dotato di forti caratteri di imprenditorialità, nel quale vengono raggruppate e quindi razionalizzate tutte le diverse e molteplici funzioni (controlli, autorizzazioni, concessioni, appalti, omologazioni, tariffe, eccetera) che oggi sono suddivise ed, in pratica, disperse tra il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC), il Registro aeronautico italiano (RAI) le direzioni circoscrizionali degli aeroporti, l'Ente nazionale di assistenza al volo ed altre entità.

Il nuovo Ente, denominato « CIVILAVIA » (il nome non risulti come una novazione del passato; lo si utilizza, per continuità, in quanto già conosciuto nel mondo dell'aviazione civile mondiale), nasce dalla necessità che al processo di liberalizzazione corrisponda la crescita parallela di un organismo di certificazione e di controllo che sia in grado di garantire gli *standard* di sicurezza che il mercato da solo non offrirà mai.

D'altra parte, le stesse normative dell'Unione europea dirette alla liberalizzazione del trasporto aereo ed all'armonizzazione delle norme tecniche in materia rendono sempre più obbligatoria la concentrazione di dette competenze.

L'unificazione delle strutture nazionali del settore comporterà, da un canto, l'aumento della funzionalità e lo snellimento delle procedure e, dall'altro, assicurerà la presenza di un forte ed autorevole organismo. Questo sarà capace di intervenire sulla nuova realtà caratterizzata da un crescente pluralismo di operatori a tutela e a garanzia, come evidenziato, delle condizioni di sicurezza del trasporto aereo ed a difesa dell'utenza.

Il nuovo organismo non solo non avrà costi aggiuntivi rispetto a quelli attuali ma, comportando una unificazione di competenze, consentirà anche un ridimensionamento quantitativo di strutture e di unità organiche, con risparmi certi per l'erario.

Muovendo da queste premesse la presente proposta di legge pone il nuovo Ente sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ma attribuisce allo stesso una completa autonomia sotto il profilo organizzativo, gestionale, patrimoniale, finanziario e tariffario.

L'autonomia del nuovo Ente si manifesta attraverso i poteri e le funzioni di cui sono titolari i nuovi organi statutari e mediante i rapporti interorganici della struttura nel suo complesso.

Le novità principali, novità che indicano il cambiamento di prospettiva, sono molteplici, la prima delle quali è costituita dalla previsione della cosiddetta autorità aeroportuale e dalla conferenza permanente dei dirigenti delle circoscrizioni aeroportuali, che diventa organo dell'Ente e mira a garantire il coordinamento tra gli organi centrali e le strutture periferiche, ma mira, inoltre, a garantire un coordinamento territoriale tra l'Ente e gli enti locali, provinciali e regionali, attraverso il disegno geografico della nuova circoscrizione aeroportuale che sarà armonica e sinergica con gli obiettivi di sviluppo del territorio dove insistono più realtà aeroportuali.

Le circoscrizioni, inoltre, amministrativamente semiautonome, potranno interagire con le realtà, pubbliche e private, del territorio, partecipando concretamente alle politiche di sviluppo locale, senza dispersioni di capacità finanziarie.

L'autorità aeroportuale assume rilievo nel nuovo sistema, per il buon funzionamento delle strutture periferiche, per la funzione di conciliatore ed eventuale arbitro di tutte le controversie individuali, plurime e collettive, insorgenti sul piano dei rapporti di lavoro e sindacali, come pure su quelle dei rapporti commerciali, amministrativi, eccetera fra le direzioni di aeroporto e le società concessionarie, fra vettori ed utenti, fra le società ed i servizi di fornitura.

Altra rilevante novità è offerta dalla costituzione del comitato tecnico per la sicurezza del volo. Da molti anni si discute sulla improrogabilità di costituire un organismo per la sicurezza, sia perché l'Italia è l'unica nazione a sviluppo avanzato ancora sfornita di questo strumento, sia perché risulterebbe necessario all'attuazione delle misure di prevenzione, denuncia ed inchiesta. La peculiarità circa la necessaria autonomia organica sino ad oggi ha prodotto il suggerimento di molte opzioni, nessuna delle quali è stata mai esercitata.

La presente proposta di legge scarta sia la soluzione di concepire questo disegno « ministeriale », giacché la posizione di ordine controllante contrasterebbe con quella di soggetto controllato dal Ministero, sia quella di fare di tale organo un soggetto istituzionale completamente autonomo; questa ultima soluzione tenderebbe a porsi come contropotere, esaltandone oltre il necessario le funzioni di denuncia, investigazione ed inchiesta – in altri Paesi questa esperienza è risultata negativa – anche in considerazione delle ripercussioni, fortemente emotive, provocate dagli incidenti aerei.

La proposta di legge tende a caratterizzare il nuovo comitato tecnico per la sicurezza del volo come organo dotato di alta competenza tecnico-scientifica, deputato a svolgere una funzione consultiva a vantaggio degli organi decisionali dell'Ente (presidente e consiglio di amministrazione).

I criteri previsti per la composizione dell'organo, tra l'altro, rispondono a due requisiti indispensabili: la caratterizzazione di alta scientificità dei membri del comitato, non collegati ad altri interessi, e la indispensabile garanzia di raccordo internazionale, specificamente dell'Unione europea, con la presenza di delegati della CEAC.

Altro organo statutario, novità nell'organizzazione di CIVILAVIA, è il Comitato per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo.

Se l'assunto che tutto ciò che vola è « aviazione », è altresì vero che tutto ciò che è di supporto e di assistenza operativa al volo risulta essere indissolubilmente, ed in modo vitale, collegato all'attività di volo. Il tentativo, quindi, di dare ordine all'assetto legislativo ed organizzativo dell'aviazione civile, attraverso l'istituzione di un unico Ente di controllo e di gestione, non può prescindere dal ricondurre tutte le attività riferite al volo sotto un'unica direzione.

Pertanto l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), già AAAVTAG, non avendo

più motivo, tecnico e organizzativo, di operare autonomamente, è ricondotto nel proprio alveo naturale, mantenendo comunque integre le caratteristiche di autonomia nella gestione tecnica interna.

Altre due importanti novità sono quelle riguardanti, rispettivamente, la procedura per il contratto di programma (vedi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 1994) ed il passaggio dei rapporti di lavoro al diritto privato ed alla contrattazione collettiva.

CIVILAVIA, in conformità con le sue caratteristiche di autonomia, agisce nel rispetto di criteri di economicità e tende alla cosiddetta « autosufficienza economica », amministrando i proventi, i diritti e gli altri introiti, nonchè le spese di gestione e quelle concesse all'ammodernamento tecnologico, con un proprio autonomo bilancio soggetto all'approvazione ministeriale anche attraverso la procedura del silenzio-assenso.

Attraverso le intese del contratto di programma – esperimento già effettuato positivamente nel settore ferroviario – l'Ente entra in rapporto istituzionale ma dinamico con il Governo (Ministro dei trasporti e della navigazione) onde realizzare, con cadenza triennale, una adeguata politica programmatoria dei fabbisogni, delle risorse finanziarie e degli investimenti da realizzare.

Il contratto di programma si realizza con una procedura concorsuale nella quale confluiscono la volontà dell'Ente e quella del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Anche il rapporto previdenziale dei dipendenti dell'Ente viene disciplinato su basi nuove in coerenza con la natura autonoma dello stesso Ente. Mentre i lavoratori di nuova assunzione saranno iscritti direttamente all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i dipendenti provenienti dalla DGAC, dal RAI, e dall'ENAV, la proposta di legge prevede la ricostituzione della posizione assicurativa e contributiva, adeguata all'anzianità maturata in precedenza nel pubblico impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (CIVILAVIA).

ART. 2.

(Natura giuridica e funzioni).

1. CIVILAVIA è un ente pubblico secondo il disposto dell'articolo 2093, secondo comma, del codice civile. È dotato di personalità giuridica autonoma di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale contabile, finanziaria e tariffaria nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. A CIVILAVIA sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dalla Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC) del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141, e successive modificazioni, e dal Registro aeronautico italiano (RAI) istituito con regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1912, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché i compiti e le attribuzioni stabiliti dalla presente legge. La Direzione generale ed il Registro di cui al al presente comma sono soppressi.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esercita la vigilanza su CIVILAVIA nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Nel proprio ambito, CIVILAVIA:

a) provvede ai propri compiti ed esercita i controlli nei modi e nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;

b) pianifica l'attività in base alle direttive ministeriali ed agli indirizzi generali

stabiliti dallo Stato in sede nazionale ed internazionale;

c) attua il contratto di programma stipulato con il Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) propone al Ministro dei trasporti e della navigazione le disposizioni tecniche in materia di aviazione civile, da emanare con decreto ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 213;

e) adotta i provvedimenti d'urgenza in materia di sicurezza del volo;

f) conclude accordi o intese di collaborazione con enti esteri cui siano affidate funzioni identiche o analoghe. In tali accordi possono essere previste deleghe di funzioni da esercitare nei territori di rispettiva competenza al fine di rendere più sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego dei prodotti aeronautici;

g) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento della normativa aeronautica internazionale;

h) emana i regolamenti che determinano l'organizzazione, centrale e periferica, di CIVILAVIA ed il relativo funzionamento;

i) propone agli organi competenti azioni in merito a leggi, regolamenti e decreti aventi attinenza con il settore aeronautico;

l) fornisce pareri ad organi, amministrazioni ed enti dello Stato;

m) esercita le funzioni delegate da altri organi dello Stato;

n) esercita le funzioni di perito aeronautico.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, CIVILAVIA provvede:

a) alla regolamentazione tecnica e all'attività certificativa, autorizzatoria e di controllo in materia di aviazione civile;

b) alla progettazione e costruzione degli aeromobili e delle loro parti ed ai relativi esercizio e manutenzione;

c) all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, di lavoro aereo, di scuola di pilotaggio e di aviazione generale ed al rilascio delle relative licenze, autorizzazioni e concessioni;

d) alla qualificazione del personale aeronautico e del personale delle imprese aeronautiche ed al rilascio dei relativi titoli;

e) alla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio di aeroporti civili, infrastrutture ed impianti aeroportuali, nonché all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

f) alle competenze, all'organizzazione, all'attività ed alla sicurezza negli aeroporti ed, in genere, nell'aviazione civile;

g) all'esame e soluzione delle problematiche relative allo snellimento delle procedure e dei servizi aeroportuali;

h) agli atti relativi alle competenze in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

i) all'attività di gestione organica e funzionale già di competenza dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) per gli indirizzi e per la pianificazione e regolamentazione in materia di assistenza al volo, in sintonia con le norme attuative di EUROCONTROL;

l) alla prevenzione nel settore della sicurezza del volo;

m) alla tenuta del Registro aeronautico nazionale;

n) alla elaborazione triennale di proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e dei servizi di assistenza al volo, da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

o) all'eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti a preminente carattere sociale, ed all'attività di consulenza al Ministro dei trasporti e della navigazione in campo nazionale ed internazionale;

p) ai rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile, nel quadro degli indirizzi programmatici stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

q) alla rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

r) alla predisposizione dei provvedimenti concernenti le tariffe, le tasse ed i diritti aeroportuali;

s) alla gestione delle bande orarie negli aeroporti inapplicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993;

t) alla definizione dei parametri di qualità dei servizi;

u) alla formazione professionale, consulenza aeronautica e attività peritale, nonché allo svolgimento di studi economici, scientifici e giuridici, in campo nazionale ed internazionale, in materia di aeronautica;

v) alla predisposizione di schemi di provvedimenti per il recepimento nell'ordinamento italiano degli annessi tecnici alla Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e delle direttive dell'Unione europea;

6. CIVILAVIA esercita ogni altra competenza già attribuita al Registro aeronautico italiano, alla Direzione generale dell'aviazione civile ed all'ENAV, in conformità a quanto disposto al comma 1, nonché quelle previste nello statuto.

7. CIVILAVIA, nel settore del controllo del materiale di volo, ha facoltà di delegare delle proprie funzioni a soggetti operanti nel territorio italiano forniti di adeguata e specifica professionalità.

8. CIVILAVIA riceve dallo Stato in proprietà l'intero patrimonio disponibile ed indisponibile immobiliare o di ogni altra struttura oggi di pertinenza dello Stato stesso e del Registro aeronautico italiano; CIVILAVIA succede, inoltre, in tutti i rapporti patrimoniali o di altra natura, attivi e passivi, come beni, partecipazioni, gestioni speciali ed infrastrutture già appartenenti al Ministero dei trasporti e della navigazione e al demanio statale, al soppresso RAI, all'ENAV e ad altri organismi del settore.

9. CIVILAVIA può promuovere la costituzione di consorzi, anche attraverso la partecipazione pubblica minoritaria, per la gestione di attività e di sottoservizi complementari o connessi a quelli indicati al comma 1; inoltre CIVILAVIA può attivare la costituzione di società o consorzi diretti alla costruzione ed all'eventuale gestione delle strutture e degli altri insediamenti aeroportuali e dei servizi anche complementari ad essi connessi.

10. CIVILAVIA può emettere prestiti obbligazionari.

ART. 3.

(Competenze del Ministro dei trasporti e della navigazione).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) emana le direttive contenenti gli indirizzi generali per un armonico sviluppo dell'aviazione civile e per un sicuro ed organico esercizio della navigazione e del traffico aereo;

b) vigila sulla corretta applicazione delle direttive di cui alla lettera *a)*, anche tramite l'attuazione del contratto di programma stipulato con CIVILAVIA di cui alla lettera *c)*;

c) stipula, con periodicità triennale, nell'ultimo trimestre dell'esercizio, un contratto di programma con CIVILAVIA e vigila sulla corretta applicazione del medesimo;

d) approva il bilancio consuntivo di CIVILAVIA dandone comunicazione al Parlamento;

e) di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica approva, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, il bilancio annuale di CIVILAVIA. Decorso tale termine senza alcuna osservazione, il bilancio si intende tacitamente approvato;

f) autorizza CIVILAVIA alla costituzione di società e consorzi, anche quelli con partecipazione minoritaria, per la gestione di aeroporti, di strutture aeroportuali, di servizi e di attività strumentali, complementari e connesse;

g) approva i prestiti obbligazionari e ogni altra iniziativa assunta da CIVILAVIA nel mercato finanziario, quando essi devono essere garantiti dallo Stato;

h) propone la nomina e la revoca del presidente di CIVILAVIA e dei membri del consiglio di amministrazione, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

i) promuove la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione di CIVILAVIA e la procedura di nomina di un commissario e di quattro amministratori straordinari nei casi previsti dall'articolo 8.

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi di CIVILAVIA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato tecnico per la sicurezza del volo;

d) la conferenza dei direttori e l'autorità aeroportuale;

e) il comitato per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo;

f) il direttore generale;

g) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente di CIVILAVIA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Consiglio dei ministri, per la durata di cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale di CIVILAVIA, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle delibere consiliari.

3. Il presidente può delegare l'esercizio delle proprie funzioni, per singoli atti o per categorie di atti, ad un membro del consiglio di amministrazione o al direttore generale.

4. In caso di elezioni di organi interni, quando dopo due votazioni consecutive non si è raggiunta la maggioranza, il presidente ha facoltà di avvalersi del diritto di doppio voto.

5. Il presidente convoca, nell'ambito delle adunanze del consiglio di amministrazione, la conferenza dei direttori per l'esame dei problemi relativi all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione degli aeroporti.

6. Qualora ne ravvisi l'esigenza, con adeguata motivazione, il presidente compie ogni altro atto utile a conseguire le finalità di CIVILAVIA che la presente legge non attribuisce esplicitamente alle competenze del consiglio di amministrazione.

7. Su parere conforme del consiglio di amministrazione il presidente conferisce gli incarichi ai dirigenti centrali e periferici di CIVILAVIA ed emana gli appositi ordini di servizio, per l'attuazione degli stessi.

8. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri.

ART. 6.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente di CIVILAVIA, dal

vice presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata competenza in materie giuridiche, economiche ed in tecniche del trasporto aereo e della navigazione aerea e di comprovata capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società di rilevanti dimensioni. Ciascun consigliere può chiedere che vengano posti all'ordine del giorno determinati argomenti.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. I dipendenti di CIVILAVIA, nominati nel consiglio di amministrazione, sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro.

4. Nei confronti dei componenti indicati nel comma 1 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

ART. 7.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione di CIVILAVIA adotta tutte le deliberazioni con immediata esecutività, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni, che non può delegare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) approva i piani di attività, di risanamento e di investimento;

c) nomina il vice presidente, nella prima seduta, il direttore generale e gli eventuali vice direttori generali;

d) delibera l'accensione di prestiti attivi e passivi e la prestazione di garanzie;

e) approva i regolamenti interni di CIVILAVIA;

f) delibera l'alienazione di beni immobili;

g) approva le procedure di scelta del contraente e le condizioni generali di contratto, anche relativamente ai contratti di concessione e di appalto relativi a costruzione ed all'ampliamento della rete aeroportuale;

h) previa autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, delibera la costituzione di società o enti, le convenzioni con altri enti pubblici, le modifiche o le cessioni di partecipazioni societarie;

i) approva i contratti di programma;

l) indice conferenze periodiche con le autorità aeroportuali e può convocarle, anche singolarmente, in relazione a determinate esigenze connesse agli aeroporti;

m) delibera la convocazione del comitato tecnico per la sicurezza e lo convoca, dietro richiesta della maggioranza dei suoi membri, per esaminare ogni problema relativo alla sicurezza del volo e approvare le conseguenti delibere;

n) sovrintende all'organizzazione, alla gestione ed al funzionamento degli aeroporti;

o) approva i contratti collettivi di lavoro;

p) nomina i dirigenti di CIVILAVIA, previo parere del direttore generale;

q) nomina, anche su proposta del direttore generale, i rappresentanti di CIVILAVIA in tutti gli organismi nazionali ed internazionali dove si renda necessaria la presenza;

r) convoca il comitato per l'assistenza al volo ed il controllo del traffico aereo, per esaminare ogni problema relativo al traffico aereo e all'assistenza al volo e deliberare in merito. La convocazione avviene ogni qualvolta un terzo dei componenti il comitato lo richieda e sempre quando il presidente la iscriva all'ordine del giorno.

ART. 8.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

1. Nel caso di gravi violazioni di legge o di carenze tali da compromettere il normale funzionamento di CIVILAVIA e del servizio per gravi e ripetute violazioni del contratto di programma, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Con lo stesso decreto di scioglimento, sono nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, un commissario e quattro amministratori straordinari, che assumono, rispettivamente, i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, non prorogabili.

3. È da considerare carenza tale da compromettere il normale funzionamento di CIVILAVIA, il riscontro per due anni consecutivi di un *deficit* di bilancio, nonostante l'eventuale sovvenzione di equilibrio.

ART. 9.

(Comitato tecnico per la sicurezza del volo).

1. Il comitato tecnico per la sicurezza del volo, di seguito denominato « comitato », è composto da dodici membri, di cui sette italiani e cinque indicati dalla Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC) di nazionalità diversa ma comunque appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea, al fine di meglio integrare la funzione della sicurezza del volo nel contesto delle attività di e per il volo con gli altri Paesi europei.

2. Non possono far parte del comitato persone in servizio attivo presso CIVILAVIA.

3. I membri del comitato sono persone di provata indipendenza e che, per l'atti-

vità svolta e per gli studi compiuti, hanno acquisito una elevata competenza professionale nei settori connessi alla condotta degli aeromobili, all'ingegneria, al controllo del traffico aereo ed ai sistemi di sicurezza aeronautici.

4. I membri del comitato eleggono nel proprio seno il presidente, con eventuale votazione segreta.

5. Il comitato è nominato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del consiglio di amministrazione di CIVILAVIA e dura in carica per un periodo di cinque anni, rinnovabile per una sola volta.

6. Il consiglio di amministrazione di CIVILAVIA determina gli emolumenti dei membri del comitato e l'organico del personale tecnico amministrativo a supporto del comitato stesso.

7. Per particolari settori di attività del comitato, non riconducibili a professionalità interne di CIVILAVIA, il consiglio di amministrazione provvede mediante assunzioni con contratto a termine.

8. Il comitato:

a) esprime il proprio parere sui progetti di regolamenti tecnici da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione e su ogni altro argomento tecnico-scientifico sottoposto al suo esame da CIVILAVIA;

b) esamina i risultati delle inchieste sommarie condotte dai direttori di aeroporto e, nei casi previsti, conduce le inchieste tecnico-formali sugli incidenti aeronautici;

c) elabora le statistiche in merito agli incidenti ed ai mancati incidenti, anche in collaborazione con enti similari stranieri;

d) rappresenta CIVILAVIA in tutte le sedi ove viene trattata la materia degli incidenti di volo.

9. Nello svolgimento dei propri compiti il comitato si avvale di personale distaccato, anche temporaneamente, presso di sé, con particolare competenza, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici. Può, altresì, avvalersi di personale assunto

con contratto a termine nei casi in cui non si può far fronte alle esigenze operative con il personale previsto al primo periodo dal presente comma.

10. Il comitato può richiedere atti, documenti ed informazioni connessi agli incidenti od ai mancati incidenti, in istruttoria, ai soggetti pubblici e privati interessati e può disporre le relative soluzioni.

11. Il comitato può provvedere a verifiche ed accertamenti su aeromobili, impianti e documentazioni anche se sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, previo nullaosta di questa ultima.

12. Gli atti e le risultanze delle inchieste tecnico-formali sono trasmessi dal presidente del comitato al Ministro dei trasporti e della navigazione, per il tramite del presidente di CIVILAVIA.

13. Copia degli atti e delle risultanze di cui al comma 12 è trasmessa all'autorità giudiziaria dal presidente del comitato quando necessario o quando previsto dalla stessa autorità giudiziaria.

14. Qualora dalle prime indagini emergano aspetti che investano la sicurezza del volo in genere, il presidente del comitato ne dà immediata comunicazione al presidente di CIVILAVIA per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

15. Restano ferme, in quanto compatibili, le norme previste dal libro primo, titolo VIII, del codice della navigazione, con esclusione di ogni ingerenza del comitato per la sicurezza del volo sugli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice della navigazione.

16. In caso di gravi e comprovati motivi, i membri del comitato possono essere sospesi o revocati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del consiglio di amministrazione di CIVILAVIA.

ART. 10.

(Conferenza dei direttori e autorità aeroportuale).

1. L'autorità aeroportuale è organo consultivo di CIVILAVIA; la Conferenza na-

zionale dei preposti all'autorità aeroportuale si riunisce periodicamente con il consiglio di amministrazione, su convocazione del presidente di CIVILAVIA o su richiesta di almeno un terzo dei preposti alle direzioni circoscrizionali, per esaminare i vari problemi relativi alla struttura, all'organizzazione e gestione degli aeroporti, ai rapporti fra le direzioni circoscrizionali e gli aeroporti, tra questi e le altre amministrazioni collegate, quelli fra singole strutture aeroportuali, e simili.

2. Funzione primaria dell'autorità aeroportuale è quella di garantire l'unitarietà dell'indirizzo e della gestione nell'intero territorio nazionale e nell'intera rete aeroportuale.

3. Con apposito contratto di programma stipulato con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificati i confini geografici ed amministrativi delle circoscrizioni aeroportuali, che conterranno uno o più aeroporti coerentemente con le necessità di sviluppo e di gestione delle realtà locali, provinciali e regionali.

4. La circoscrizione aeroportuale è costituita quale entità amministrativa con gestione contabile autonoma, ed opera in sintonia con gli enti locali, regionali, e con le rappresentanze sociali e sindacali con le quali è interconnessa.

5. L'autorità aeroportuale è costituita dai direttori delle singole circoscrizioni aeroportuali; all'interno di ogni singola struttura di aeroporto è preposto un direttore, con qualifica di dirigente; ad ogni singola circoscrizione aeroportuale è preposto un direttore circoscrizionale con qualifica di dirigente superiore.

6. Il direttore di aeroporto è l'autorità civile dell'aeroporto, al quale sono attribuiti i compiti assegnati dal codice della navigazione.

7. L'autorità aeroportuale, in ogni caso di controversia collettiva, plurima ed individuale, anche di carattere giuridico, tra singoli lavoratori o gruppi di lavoratori e le

organizzazioni sindacali e CIVILAVIA, o fra essi e le società concessionarie che hanno in gestione l'aeroporto, o fra gli utenti e le varie strutture aeroportuali, ovvero fra compagnie di navigazione che operano nella circoscrizione aeroportuale di propria competenza, anche se di nazionalità estera, convoca tutte le parti interessate, entro il termine di tre giorni, per procedere ad un tentativo obbligatorio di conciliazione allo scopo di risolvere la controversia. Nel caso in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia esito negativo, l'autorità aeroportuale, nei successivi dieci giorni, esercita funzioni di arbitro nella controversia, emettendo un lodo ai sensi di quanto previsto dal codice civile.

ART. 11.

(Comitato per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo).

1. Il comitato per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo (CAVCTA) è composto da sette membri, di cui cinque italiani e due delegati di EUROCONTROL, nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, su indicazione del consiglio di amministrazione di CIVILAVIA, sulla base, oltre che dell'attività svolta e degli studi compiuti, anche della comprovata competenza professionale acquisita nel controllo del traffico aereo, nei sistemi di sicurezza aeronautici o connessa alla condotta del volo. Il comitato resta in carica cinque anni.

2. Il CAVCTA elegge al proprio interno il presidente, che resta in carica cinque anni.

3. Il consiglio di amministrazione di CIVILAVIA determina gli emolumenti dei membri del CAVCTA e l'organico del personale amministrativo a supporto delle operazioni del comitato medesimo. L'organico del personale tecnico-operativo è stabilito in modo autonomo dal CAVCTA.

4. CIVILAVIA, attraverso il CAVCTA, subentra a tutti gli effetti ai compiti ed alle responsabilità, nonché alle proprietà ed

alle pertinenze dell'ENAV. Sono pertanto abrogati: la legge 23 maggio 1980, n. 242, e il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

ART. 12.

(Aeroporti).

1. Gli aeroporti italiani costituiscono le strutture pubbliche periferiche di CIVILAVIA.

2. Gli aeroporti sono sottoposti alla supervisione, alla vigilanza ed al controllo di CIVILAVIA, che vi provvede anche tramite i preposti all'autorità aeroportuale.

3. CIVILAVIA provvede, in base alle direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, conformemente alle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del contratto di programma, con l'ausilio dell'autorità aeroportuale, alla formulazione ed all'aggiornamento del Piano nazionale degli aeroporti.

4. L'esercizio dell'aeroporto, che richiede snellezza di procedimenti e rapidità organizzativa e che rappresenta un importante mezzo per lo sviluppo turistico e commerciale del territorio pertinente, è affidato da CIVILAVIA, con la forma della gestione in concessione, all'ente di gestione, con poteri analiticamente indicati nell'atto concessorio di conferimento della gestione.

5. CIVILAVIA può promuovere la costituzione di una o più società a capitale misto pubblico e privato per la gestione di gruppi di aeroporti o di un singolo aeroporto.

6. La gestione tecnica, immobiliare e commerciale degli aeroporti e dei servizi delle attività connesse, diversi dal trasporto e dall'assistenza e controllo del traffico aereo, è affidata alla società di cui al comma 5 in regime di concessione.

7. CIVILAVIA mantiene il potere di revoca o di sospensione della concessione in ogni caso, in particolare quando si evidenzia una insufficiente gestione dell'eser-

cizio o comunque una gestione non economica dell'aeroporto.

8. Nei casi in cui CIVILAVIA provveda direttamente all'esercizio delle attività di gestione di uno specifico aeroporto, la competente direzione deve presentare un rendiconto della gestione, corredato da proposte finalizzate all'eventuale miglioramento o incremento dei risultati di bilancio, nonché a provvedere a soluzioni alternative.

ART. 13.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente di CIVILAVIA. Il prescelto deve essere un esperto di trasporto aereo, con una esperienza manageriale maturata presso enti, aziende o imprese di rilevanti dimensioni. Il direttore generale può anche essere scelto tra i dirigenti generali di CIVILAVIA.

2. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di CIVILAVIA e sovraintende all'attività di tutti gli uffici e delle strutture, assicurando il coordinamento operativo dei servizi tecnico-operativi;

b) cura l'ottimale utilizzazione del personale assumendo o, secondo i casi, proponendo i relativi provvedimenti;

c) istruisce le proposte da sottoporre a deliberazione degli organi;

d) esercita tutte le attribuzioni delegategli dal presidente o dal consiglio di amministrazione;

e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio;

f) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può chiedere che determinati argomenti vengano inseriti all'ordine del giorno; partecipa, inoltre, alle conferenze delle autorità aeroportuali nonché alle riunioni del

comitato ed a quelle del comitato per l'assistenza al volo ed il controllo del traffico aereo, allorché questi abbiano all'ordine del giorno problemi attinenti all'organizzazione interna di CIVILAVIA;

g) esprime il parere sulla nomina dei dirigenti;

h) delibera le promozioni dei dipendenti di CIVILAVIA fino al livello di quadro;

i) può proporre al consiglio di amministrazione i rappresentanti di CIVILAVIA negli organismi esterni sia nazionali sia internazionali.

ART. 14.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da cinque membri effettivi e quattro supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Tre membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati tra dirigenti generali e dirigenti del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti e della navigazione; i rimanenti tra professionisti iscritti da almeno cinque anni al relativo albo professionale. Ai sensi dell'articolo 2460 del codice civile, il presidente deve essere scelto tra uno dei membri appartenenti alla pubblica amministrazione. All'attività ed alla posizione personale dei membri del collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile nonché quelle di cui alla presente legge in materia di incompatibilità.

3. Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare l'amministrazione di CIVILAVIA, di vigilare sull'osservanza della presente legge, sull'esatta tenuta dei libri contabili, di esaminare il bilancio preventivo, redigendo la relazione di cui al-

l'articolo 2429 del codice civile, per quanto compatibile, di verificare preventivamente i costi dei contratti collettivi di lavoro del personale da stipulare, di procedere alle verifiche di cassa, quando motivatamente ne ravvisi la necessità, e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile ai fini di una corretta gestione amministrativa e finanziaria di CIVILAVIA.

4. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, personalmente, o uno o più membri, su invito motivato del presidente stesso, possono in ogni momento procedere ad ispezioni ed interventi per il controllo contabile degli atti di CIVILAVIA e chiedere al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione ogni notizia ritenuta utile ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria. Di tali atti ed iniziative deve darsi conto e, ove occorre, essere redatto processo verbale, nel libro delle delibere e delle adunanze del collegio.

5. Il collegio dei revisori dei conti, dopo aver ricevuto copia del bilancio redatto dal consiglio di amministrazione, redige apposita relazione ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. La relazione viene trasmessa, unitamente al bilancio, a cura del presidente del consiglio di amministrazione, al Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge.

6. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce periodicamente e comunque con una periodicità non inferiore al trimestre. Nelle adunanze del collegio è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

7. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, fermo restando che coloro che dissentono possono sinteticamente iscrivere a verbale i motivi del loro dissenso.

8. Il collegio dei revisori dei conti assiste a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, ed i membri che si assentano devono dare anticipata giustificazione; la diserzione di tre sedute senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico.

9. I revisori dei conti devono adempiere ai loro compiti con la diligenza del man-

datario; sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

10. L'azione di responsabilità nei confronti dei revisori dei conti è regolata dalle disposizioni del presente articolo e del codice civile.

ART. 15.

(Cause di incompatibilità).

1. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente, di consigliere di amministrazione, di direttore generale, di autorità aeroportuale o di componente del comitato e del comitato per l'assistenza al volo ed al controllo del traffico aereo:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con CIVILAVIA;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte da CIVILAVIA, siano comunque in contrasto, concorrenti o connesse, oppure di imprese che con CIVILAVIA abbiano contratti per lavori, servizi e forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando CIVILAVIA abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese.

2. Non possono, inoltre, appartenere al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; tale incompatibilità si applica al componente meno anziano di età.

ART. 16.

(Decadenza dalle cariche – Dimissioni – Stato giuridico).

1. Si decade dalle cariche di presidente, di consigliere di amministrazione, di autorità aeroportuale, di componente i co-

mitati e di direttore generale di CIVILAVIA quando si verifica una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 15 della presente legge nonché quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Tutti i componenti degli organi statutari incorrono nella decadenza quando non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive degli organi di appartenenza.

3. Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti il consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori.

4. Tutte le controversie che sono proposte dai titolari di organi di CIVILAVIA, in dipendenza della loro nomina e revoca in relazione alla loro carica, anche afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 17.

(Emolumenti).

1. Gli emolumenti previsti per il presidente, i consiglieri di amministrazione, il direttore generale, quando non sia nominato tra i dirigenti generali di CIVILAVIA, ed i revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di CIVILAVIA non indicati al comma 1 sono stabiliti, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale, se nominato fra i dirigenti generali di CIVILAVIA, per il periodo in cui resta in carica, riceve un particolare emolumento definito indennità di funzione stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione. Nel caso in cui sia nominato fra gli esperti esterni con i requisiti indicati all'articolo 13, il trattamento com-

plessivo dell'indennità di funzione è fissato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del presidente di CIVILAVIA, sentito il consiglio di amministrazione.

4. I membri degli organi di CIVILAVIA appartenenti alle altre amministrazioni dello Stato vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra l'indennità di cui al comma 3 ed il trattamento per stipendio, assegni *ad personam* ed indennità integrativa speciale nelle misure in godimento.

ART. 18.

(Patrimonio e pertinenze).

1. CIVILAVIA acquisisce la proprietà, la titolarità, la pertinenza ed ogni altro diritto dei beni mobili ed immobili nonché delle strutture e delle infrastrutture, già appartenenti ad altre amministrazioni statali e pubbliche preposte alle attività di direzione, coordinamento, autorizzazione e controllo del traffico e della navigazione aerea.

2. CIVILAVIA, inoltre, come previsto agli articoli 1 e 2, succede in tutti i rapporti contrattuali, patrimoniali e di ogni altra natura, anche se pregressi, già di pertinenza della direzione generale dell'aviazione civile del RAI e dell'ENAV.

3. I beni mobili ed immobili, trasferiti a CIVILAVIA o comunque acquisiti nell'esercizio di attività stabilite dalla presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi CIVILAVIA ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, salvo i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.

4. I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso di CIVILAVIA.

5. Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.

ART. 19.

(Bilanci).

1. CIVILAVIA formula il bilancio e l'allegata relazione secondo le prescrizioni degli articoli 2425 e seguenti del codice civile evidenziando l'andamento della gestione con particolare riferimento ai costi, agli investimenti, alle tariffe ed alle sovvenzioni.

2. Il bilancio annuale è redatto e deliberato dal consiglio di amministrazione di CIVILAVIA; il testo del bilancio è trasmesso al collegio dei revisori dei conti che, effettuate le eventuali osservazioni e proposte, lo restituisce al consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione per l'approvazione del consiglio stesso.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione di CIVILAVIA comunica il bilancio, comprensivo del conto profitti e perdite, unitamente alla relazione dei revisori dei conti al Ministro dei trasporti e della navigazione per l'approvazione definitiva.

4. All'attivo del bilancio devono essere indicate, tra le altre entrate, le compensazioni, i contributi e le sovvenzioni previste dall'Unione europea.

5. Il bilancio deve, altresì, operare specifico riferimento alle voci del programma poliennale che CIVILAVIA sottopone al Ministro dei trasporti e della navigazione nell'ambito della procedura di approvazione del contratto di programma, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, approva il bilancio di CIVILAVIA, eventualmente formulando osservazioni; se entro il termine di trenta giorni al consiglio di amministrazione di CIVILAVIA non pervengono le comunicazioni del Ministro, il bilancio annuale si intende definitivamente approvato.

ART. 20.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione di CIVILAVIA con le modalità previste dagli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

ART. 21.

(Tariffe).

1. CIVILAVIA, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge, è titolare esclusivo del potere di tariffa per quanto riguarda i servizi amministrativi, le autorizzazioni ed ogni altra attività di carattere concessivo e permissivo, i controlli e le omologazioni, i diritti di vario tipo relativi anche alle circoscrizioni aeroportuali, le tasse relative alle concessioni, agli *slot*, all'approdo, sosta e decollo, nonché del cabotaggio aereo, e di ogni altra attività espletata secondo le finalità istituzionali.

2. Il consiglio di amministrazione di CIVILAVIA, sentite, anche periodicamente, le proposte e le osservazioni delle organizzazioni rappresentative degli utenti ed in conformità con le direttive in materia di politica del trasporto del Ministro dei trasporti e della navigazione, delibera il tariffario relativo alle voci indicate al comma 3, nonché la misura delle singole tariffe, stabilendole anche con riferimento all'andamento del costo della vita e dei prezzi calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il consiglio di amministrazione, ove ricorrano esigenze straordinarie, può, anche a medio termine, aumentare la misura delle tariffe deliberate o, in opposto, ridurle, tenendo conto di quanto indicato nel presente comma.

3. Le tariffe di cui al comma 2 si applicano alle seguenti voci:

a) tasse relative alle concessioni;

b) rivalutazione delle tasse di approdo, sosta e decollo per aerei sino a 15 tonnellate;

c) istituzione di una tassa sulla sicurezza anche al fine di potenziare le strutture;

d) istituzione di una tassa:

1) per rilascio e rinnovo dei brevetti;

2) per rilascio licenze commerciali;

3) per rilascio di *slot*;

e) rilascio di tutte le autorizzazioni in carta da bollo;

f) revisione dell'attuale finanziamento dell'Automobile *club* d'Italia;

g) revisione delle tasse di immatricolazione, trascrizione, cancellazione ed annotazione;

h) compenso per i collaudi di opere appaltate direttamente.

4. Il consiglio di amministrazione di CIVILAVIA determina, inoltre, le tariffe e la misura delle stesse relative all'esercizio dell'attività di trasporto e navigazione aerea sia di carattere locale e nazionale, sia di carattere internazionale ed intercontinentale, in conformità con le direttive sulla politica del trasporto in generale del Ministero dei trasporti e della navigazione nonché dei regolamenti e degli altri atti internazionali riguardanti il sistema del trasporto aereo.

5. CIVILAVIA ha facoltà di effettuare variazioni in aumento o riduzione delle tariffe deliberate ai sensi del presente articolo, con l'obbligo dell'eventuale conguaglio.

ART. 22.

(Organizzazione).

1. CIVILAVIA è organizzato secondo i seguenti criteri direttivi generali:

a) l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e ter-

ritorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamenti con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tale fine CIVILAVIA può costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e società a totale partecipazione pubblica;

b) gli uffici delle direzioni circoscrizionali devono essere dotati di calibrata autonomia amministrativa e di ampia capacità gestionale;

c) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività.

2. CIVILAVIA deve garantire il coordinamento con le strutture delle circoscrizioni aeroportuali e tra queste e gli aeroporti, in modo che le autorità aeroportuali operino in conformità con gli indirizzi di gestione e di organizzazione deliberati dal consiglio di amministrazione e dagli altri organi di CIVILAVIA.

ART. 23.

(Regolamenti interni).

1. CIVILAVIA dispone in via esclusiva del potere regolamentare interno avente ad oggetto la gestione e l'organizzazione anche periferica.

2. Il consiglio di amministrazione di CIVILAVIA, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emana i regolamenti sulle materie di seguito indicate o su altre che eccezionalmente siano ritenute necessarie:

a) lo stato giuridico, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e, in genere, del personale direttivo, nonché i criteri dei provvedimenti di attribuzione della titolarità di organi ed uffici;

b) le norme di sicurezza e ogni altra norma di garanzia relative alle varie funzioni di CIVILAVIA, al controllo, all'omo-

logazione, e simili, nonché all'attività di navigazione aerea e del traffico aereo;

c) le norme e le modalità relative agli atti di concessione ed ai capitolati di diritti ed oneri delle società concessionarie dei servizi;

d) le modalità e tutte le altre norme concernenti le esecuzioni degli obblighi di servizio pubblico ricadenti su CIVILAVIA e, in genere, sui concessionari;

e) le modalità delle procedure concorsuali per l'assunzione in servizio del personale di ruolo delle varie carriere, categorie e qualifiche; per l'assunzione in servizio del personale delle carriere direttive impiegatizie CIVILAVIA adotta il sistema del pubblico concorso con garanzie procedurali stabilite dall'Ente stesso. Viene fatta salva l'assunzione del personale dipendente, ritenuto esperto, capace e necessario, proveniente dalla DGAC, dal RAI e dall'ENAV;

f) le modalità e i criteri per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale, ferma restando l'applicabilità di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 24.

(Rapporto di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di CIVILAVIA è regolato dal contratto collettivo nazionale e dalle disposizioni del libro quinto del codice civile.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché i contratti integrativi, sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nell'ambito delle disposizioni finanziarie destinate dal bilancio di CIVILAVIA.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica e del lavoro e della previdenza sociale, si provvede al passaggio del nuovo ordinamento di cui ai commi 1 e 2 del personale di ogni qualifica, categoria e grado già alle dipendenze della DGAC, del RAI e dell'ENAV.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 è determinato il trasferimento al bilancio di CIVILAVIA, su altrettanti conti individuali dei dipendenti, di un capitale pari all'accantonamento delle quote annuali del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, pari agli anni di servizio prestati nelle amministrazioni di provenienza.

5. A tutti i dipendenti di CIVILAVIA si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ai fini del trattamento di fine rapporto. La stessa legge è applicata per i dipendenti provenienti dal DGAC, dal RAI e dall'ENAV.

6. I criteri e le modalità per una migliore individuazione delle funzioni e dei compiti da assegnare al personale sono definiti con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione di CIVILAVIA, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il regolamento deve prevedere, con il metodo della tabellazione, i criteri di corrispondenza tra le vecchie qualifiche ed il nuovo inquadramento da adottare, allo scopo di garantire l'ottimale raggiungimento dei fini istituzionali di CIVILAVIA. Terminato il periodo transitorio, tale regolamentazione forma oggetto dei contratti collettivi nazionali ed integrativi stipulabili da CIVILAVIA.

ART. 25.

(Giurisdizione sul rapporto di lavoro).

1. Le controversie di lavoro relative a tutto il personale dipendente di CIVILAVIA, di qualunque provenienza, sono soggette al disposto di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e sono di competenza esclusiva del pretore del luogo ove hanno sede gli organi, le strutture e le dipendenze periferiche di CIVILAVIA, come definite al comma 2.

2. Per dipendenze periferiche, si intendono le unità territoriali, comunque denominate, che dispongono di autonomia ed i cui preposti hanno i poteri di rappresentanza indicati dal codice di procedura penale.

3. Le controversie eventualmente insorgenti in sede di reinquadramento del personale di CIVILAVIA proveniente da altre amministrazioni sono di competenza del pretore, come previsto dal comma 1.

ART. 26.

(Tutela previdenziale).

1. Il rapporto previdenziale dei dipendenti di CIVILAVIA è disciplinato in conformità alla personalità giuridica autonoma dell'ente stesso.

2. Le varie posizioni dei dipendenti di CIVILAVIA sono così differenziate:

a) dipendenti che provengono dalla DGAC, dal RAI e dall'ENAV;

b) nuovi assunti che non hanno precedenti periodi contributivi, o che li hanno avuti con altri datori di lavoro.

3. Per tutti i dipendenti di cui al comma 2 deve essere commisurata l'anzianità di contribuzione.

4. I dipendenti di nuova assunzione sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i dipendenti provenienti dalla DGAC, dal RAI, e dall'ENAV e dalle altre amministrazioni dello Stato è prevista la ricostruzione della posizione assicurativa e contributiva adeguata all'anzianità maturata nel precedente rapporto di lavoro.

ART. 27.

(Norme generali, finali e transitorie).

1. CIVILAVIA ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, quest'ultimo di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-

mica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipuleranno il contratto di programma concernente l'organizzazione finanziaria e la cassa di CIVILAVIA.

2. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la stipula del contratto di programma CIVILAVIA si avvale, in via automatica ed autonoma, delle risorse e delle dotazioni finanziarie previste nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dello Stato, riferite alla DGAC, al RAI e all'ENAV e di tutte le altre entrate di competenza.

3. Ai sensi di quanto disposto al comma 2, CIVILAVIA non necessita di finanziamenti o di stanziamenti finanziari straordinari dello Stato; per il primo anno di esercizio o per il primo anno più frazione di esso l'Ente si avvale delle risorse e dotazioni indicate nel medesimo comma 2.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2288
Lire 1200